

COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Galimi

Verbale n. 05 del 08/04/2026

OGGETTO: Parere sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il sottoscritto Antonio Galimi revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 27 del 14/10/2024 Ricevuto in data 28/03/2025 il (PIAO) indicato in oggetto

Premesso che in data 27/03/2026 e in data 05/04/2026 e in data 08/04/2026 ha ricevuto via mail la richiesta di parere indicato in oggetto e la tabella con i valori del costo del personale;

che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe, come stabilito dal D.P.R. 24/06/2022, n. 81, una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa in particolare:

- il Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano delle azioni concrete;
- il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- il Piano della Performance;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il Piano organizzativo del lavoro agile;
- i Piani di Azioni Positive;

Dato atto che questo il Comune di Nomaglio, alla data del 31/12/2025, ha un solo dipendente e si avvale di due collaboratori a scavalco (responsabile finanziario 12 ore e addetto all'ufficio tecnico 8 ore)

Visto che ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;

Dato atto che, avendo questo ente già approvato il bilancio di previsione 2026/2028 ed il DUP per il relativo triennio, i contenuti della sezione 3.3 relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale,

Preso atto che:

- è stata predisposta la bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028;

- sono esclusi dalla citata bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- che la sezione 3.3.del PIAO e la bozza di deliberazione della Giunta Comunale sono state trasmesse al sottoscritto revisore in data 27/03/2026 e 05/04/2026
Tenuto conto altresì del parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto dell'anno 2024 sia per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, sia per la spesa di personale:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale e la media delle entrate correnti pari al 20,10%%;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,50%;
- il comune si colloca entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2026/2028, con riferimento all'annualità 2026, di Euro 13.710,78, con individuazione di un importo massimo di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 93.641.06.

Considerato che l'Ente propone un piano delle assunzioni a tempo determinato e che ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”* e rispettare il limite spesa personale flessibile previsto dall'art. 9 comma 28 dl 78/2010 pari a € **27.126,31**.

Il Comune di Nomaglio prevede il ricorso a tale strumento per l'attivazione delle seguenti tipologie contrattuali:

- utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 profilo professionale **Istruttore tecnico per una media di 12 ore settimanali A PARTIRE DAL**

MESE DI FEBBRAIO 2026 ; spesa annua € **9.701,56** inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;

- utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 profilo professionale **funzionario economico finanziario** per una media di 12 ore settimanali; spesa annua € **17.891,00** inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP.

Il costo complessivo previsto per il personale flessibile per l'anno 2026 è pari a € **27.592,56**.

Che la spesa complessiva, tenuto conto che per l'istruttore tecnico l'orario viene aumentato da 8 ore settimanali a 12 ore decorre del mese di febbraio 2026, pari a € 27.592,56 risulta superiore a € 27.126,31

Da quanto sopra si può rilevare che l'Ente non rispetta il vincolo del costo del personale flessibile a scavalco di d'eccedenza. Per il rispetto del limite si fa riferimento art. 9 comma 28 dl 78/2010

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla bozza di deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2026 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

che la spesa di personale totale per l'anno 2026 derivante dalla programmazione di cui sopra è pari ad € **87.142,20** di cui € **83.101,65** soggetti al limite 2008, rientra nei limiti della spesa per il personale 2008 pari ad euro € **95.400,58** e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.

Le voci considerate tengono conto

- delibere Corte dei conti Lombardia n. 73/2021/PAR, Abruzzo n. 249/2021/PAR, Liguria n. 1/2022/PAR riguardanti la non rilevanza, ai fini del calcolo, della spesa per incentivi funzioni tecniche, e della correlata entrata;
- art. 3 comma 4-ter del d.l. 36/2022 – esclusione dei costi derivanti dalla corresponsione degli arretrati contrattuali nell'anno di riferimento;
- variazione di esigibilità salario accessorio;

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2008: Euro 95.400,58
Spese di personale al netto delle componenti escluse anno 2026: Euro 87.142,20

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, **non è** compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 27.126,21
Spesa presunta per lavoro flessibile per l'anno 2026: Euro 27.592,26

Preso atto della motivazione rafforzata in riferimento allo sfioramento del limite del 100% della spesa di cui all'articolo 9 comma 28 del D. L. 78/2010 pari a € 466,05 e delle delibere della Corte dei Conti citate si OSSERVA tuttavia quanto segue:

Sebbene l'ente presenti parametri di virtuosità finanziaria di cui al D.M. 17/03/2020 la Corte dei Conti ha eretto un muro tra "la capacità assunzionale generale" e i limiti di spesa flessibile.

Si richiamano tre pilastri fondamentali che **impongono estrema cautela**:

1) Deliberazione della Corte di Conti Sezione Liguria n. 65/2020/PAR del 27/07/2020. I magistrati Liguri hanno qualificato il limite del 100% della spesa del 2009 (art. 9 comma 28. D. L. 78/2010) come un **precetto di finanza pubblica invalicabile** anche in presenza di un bilancio in equilibrio e spese sostenibile;

2) Deliberazione della Corte di Conti Sezione Puglia n. 149/2023/PAR del 16/11/2023 ha sancito che la spese le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza" deve essere rispettosa del vincolo dell'artico 9 comma 28 sopra citato

3) Deliberazione della Corte di Conti Sezione Marche n. 112/2024/PAR del 03/07/2024 ribadisce che il rispetto dei parametri di virtuosità non sana automaticamente il superamento del limite del 2009 per il lavoro flessile. Le uniche deroghe possibili ai vincoli di cui all'articolo 9 comma 28 del D. L. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni

Dato atto che comunque il PIAO attesta quanto segue:

"Da ultimo, si rileva che l'Ente attesta l'assoluta necessità della programmazione della spesa di personale a tempo flessibile prevista per il 2026, in quanto l'estensione da ore 8,00 a ore 12.00 dell'istruttore tecnico a decorrere dal mese di febbraio 2026, nonché il mantenimento a 12 ore settimanali del responsabile finanziario, sono condizioni essenziali per garantire le funzioni d'ufficio inderogabili. Un monte orario inferiore a quello programmato comprometterebbe la continuità dei servizi pubblici, esponendo l'Ente ad eventuali responsabilità (anche per danno erariale) la cui gravità è da ritenersi superiore al rispetto dei vincoli di spesa di cui al citato articolo 9 comma 28 del D. L. 78/2010"

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto di DPCM 8/5/2018;

Tutto ciò premesso

ASSEVERA

il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio specificati nella sezione 3.3 del PIAO 2026/2028 e dichiara la congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei dati riportati, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, **parere favorevole** all'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028 indicato in oggetto.

Novara, li 08/04/2026

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Galimi
firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005